

Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11

11 settembre 2023

Premessa

Le Linee Guida in oggetto sono uno strumento di grande importanza perché forniscono indicazioni operative sia ai soggetti istruttori che ai soggetti proponenti e consentono una applicazione uniforme su tutto il territorio regionale.

Nella consapevolezza della loro utilità anche per le imprese direttamente interessate, apprezziamo il coinvolgimento della nostra Organizzazione in questa fase preliminare che consolida un rapporto di confronto e dialogo instaurato nel tempo.

E' inoltre importante chiarire il rapporto con le precedenti Linee Guida (DGR 1600/2004) che non risultano espressamente abrogate né nella legge regionale né nella proposta di Linee Guida attuale.

Osservazioni

In primo luogo valutiamo positivamente l'impegno della Regione ad approvare una modulistica unica per tutto il territorio. Sappiamo tutti come un semplice strumento come questo, sia in realtà, importante per impostare in modo omogeneo i procedimenti in una regione come la nostra che vede, tutt'ora, approcci diversificati tra le province.

Altro elemento positivo lo riscontriamo nella sostituzione della lettera o) del punto 7 dell'allegato B2 alla L.R. 9 maggio 2019, n. 11, relativa agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno pur trattandosi di un adeguamento alla normativa nazionale (All. IV – 7 – lett. z.b)

Paragrafo 2. Ambito di applicazione

Punto 2.1.2 relativo ai criteri specifici al punto 4 del DM 30 marzo 2015 è conforme alle previsioni nazionali che prevedono la riduzione al 50% delle soglie dimensionali

Anche il punto 2.2. ultimo pallino è conforme alle previsioni nazionali che per le riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale e le Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE prevede la riduzione delle soglie al 50%.



La riduzione delle soglie previste nel paragrafo 2 delle linee guida regionali riprendono quanto introdotto dalle Linee Guida nazionali DM 30 marzo 2015 in riferimento ai criteri specifici di cui al paragrafo 4.

L'art. 2 lett b) del DM 30 marzo 2015 prevede tuttavia la possibilità di aumentare le soglie nella misura massima del 30% qualora non siano applicabili i criteri specifici di cui al paragrafo 4.

L'art.2 lett. c) prevede la possibilità di dettare condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Queste possibilità non sono state inserite a suo tempo nella LR 11/2019.

E' molto importante che la Regione Marche recuperi questi ambiti di flessibilità, sia per le Autorità Competenti che per gli operatori, espressamente previsti dalla normativa statale.

Paragrafo 2.3. Modifiche

La definizione di "modifica" rappresenta un elemento di estremo interesse per le aziende perché consente all'operatore di avere chiari gli effetti di modifiche, ampliamenti e innovazioni che intende apportare all'attività sottoposta a VIA o screening.

Il paragrafo in questione, correttamente, riprende la definizione prevista dall'art. 5, lett. l) del D.lgs. n. 152/2006: *"modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente."*

E' pur vero che una definizione del genere è estremamente generale e nel paragrafo in questione non sono indicati elementi ulteriori a supporto di una maggiore consapevolezza dell'operatore interessato.

Paragrafo 5. Oneri istruttori

Riteniamo che sugli oneri istruttori si debba operare una sensibile riduzione, considerato che sono più gravosi di quelli nazionali e di quelli della maggior parte delle altre Regioni, che, in alcuni casi, si sono uniformati a quelli nazionali oppure sono comunque inferiori a quelli della Regione Marche.

E sempre prevista una soglia minima ma non una soglia massima (nazionale prevede una soglia massima di 10.000 per verifica di assoggettabilità a VIA).

Gli oneri per la Via sono dovuti anche nel caso in cui la procedura di VIA sia esperita a seguito di verifica di assoggettabilità a VIA (paragrafo 5 c. 5 bozza linee guida). Come già richiesto nelle nostre osservazioni per la L.r. 19/2019, i costi dello screening devono essere



detratti da quelli dovuti per la VIA (L.r. Emilia-Romagna 4/2018 art. 31 comma 1 e L.r. Lombardia n. 5/2010 art 3 comma 7);

In estrema sintesi le nostre richieste in merito:

- **allineamento agli oneri istruttori nazionali**
- **definizione degli oneri per le attività di istruttoria non individuate**
- **previsione di una tariffa inferiore se si deve procedere alla procedura VIA a seguito della Verifica di assoggettabilità (paragrafo 5 c. 5)**

Varie

Tema che si propone costantemente è il ruolo dei **Suap** e, soprattutto la loro capacità di far fronte a procedure così complesse ed articolate.

Su questa questione è necessario che l'Amministrazione regionale apra una serie di riflessioni per supportare le amministrazioni locali.